



Studio Sarragioto

Dottori Commercialisti * Revisori Legali

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 06 del 26/02/2020



LA DICHIARAZIONE IVA MODELLO 2020 RELATIVA ALL'ANNO 2019

Riferimenti normativi:

- art. 252 direttiva 2006/112/CE
- art. 1 D.L. 50/2017
- art. 4 D.L. n. 193/2016

Si ricorda come l'art. 4, comma 4, del DL 193/2016 prevede che la **dichiarazione annuale IVA** venga presentata esclusivamente in **maniera autonoma**, abolendo definitivamente la possibilità di poterla presentare assieme al modello UNICO entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi (fine del mese di settembre).

La dichiarazione IVA dell'anno 2019 andrà perciò presentata categoricamente a partire dal 1° febbraio ed **ENTRO IL 30 APRILE 2020**.

Le principali **NOVITA'** introdotte nel modello della dichiarazione IVA 2020 anno 2019 sono riportate in apposita circolare pubblicata sul sito dello Studio.

Riportiamo alcune precisazioni relativamente a diverse richieste in merito.

LA DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

A fine anno occorre monitorare attentamente l'**arrivo delle fatture di acquisto** per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Si ricorda che il diritto alla detrazione dell'Iva a credito:

1. **sorge** nel momento in cui l'Iva diviene esigibile e dunque **alla data di effettuazione dell'operazione**;
2. è subordinato **al possesso e alla registrazione della fattura** nel registro degli acquisti;
3. può essere **esercitato già a partire dal mese di effettuazione dell'operazione** a condizione che la fattura sia registrata **entro il 15 del mese successivo**; la possibilità di "retrodatare" la detrazione al momento di effettuazione dell'operazione non è consentita a cavallo dell'anno e dunque non è possibile la detrazione IVA nel mese di dicembre di una fattura datata dicembre e ricevuta a gennaio, sebbene annotata entro il 15 gennaio;
4. può essere **esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale** relativa all'anno in cui è ricevuta la fattura. Si rammenta che la detrazione relativa alle fatture ricevute nell'anno precedente prevede la registrazione su **apposito registro sezionale del registro acquisti**.

Esempio riassuntivo:



Data operazione	Data fattura	Ricevimento da Sdl	Registrazione negli acquisti	Detrazione
12.11.2019	12.11.2019	13.11.2019	13.11.2019	da novembre 2019
20.06.2019	20.06.2019	02.07.2019	02.07.2019	da giugno 2019
30.12.2019	30.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	da dicembre 2019
30.12.2019	30.12.2019	31.12.2019	03.01.2020	in annuale IVA 2019
30.12.2019	30.12.2019	03.01.2020	03.01.2020	da gennaio 2020

In relazione al momento in cui la fattura si considera ricevuta l'Agenzia delle Entrate con FAQ n. 129 del 19.07.2019 ha precisato che:

“Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella **attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario**, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la **data di presa visione o di scarico** del file fattura è quella a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile.

Ricordiamo inoltre:

LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all'anno 2019 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2020 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2020, occorre ricordare le restrittive regole apportate dall'art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) all'art. 10 comma 1 n. 7 del DL 78/2009, il quale disciplina il limite alle compensazioni dei crediti IVA.

Maggiori informazioni sono riportate nell'apposita circolare pubblicata sul sito dello Studio.

E' importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 700.000,00 anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell'art. 31 del DL 78/2010) è **vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro**.

TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE

Il saldo IVA (a debito) risultante dalla dichiarazione annuale va versato entro il **16 MARZO 2020** sempreché l'importo dovuto sia superiore ad Euro 10,33 (arrotondato ad Euro 10). Si ricorda che è possibile:

- effettuare il versamento in forma rateale (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile);
- differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo delle imposte sui redditi (dal 30° GIUGNO 2020) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 MARZO (così ad esempio se il pagamento viene effettuato il 30 giugno 2020 la maggiorazione sarà dell'1,60%).

Per motivi organizzativi, si chiede di consegnare la documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione IVA, di cui si propone di seguito una check-list, entro e non oltre VENERDI' 6 MARZO 2020. Vedasi in proposito l'allegato A.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Arsego, 26 febbraio 2020

Studio Sarragiot
